



Trieste, data della firma digitale

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
COMPARTO E DIRIGENZA

E p.c.

Ai Direttori di SC
Ai Responsabili SSD
Al Dirigente ff delle Professioni Sanitarie
Ai Responsabili infermieristici/tecnici di
Dipartimento
Ai Titolari di Posizione Organizzativa
Ai Titolari di incarico di Coordinamento

Oggetto: CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI, introdotto dal Decreto Legge 111/2020 all'art. 5.

Si rende noto a tutto il personale quanto contenuto nel D.L. 111/2020, in materia di ulteriori misure di prevenzione del contagio correlate allo stato di emergenza e finalizzate alla conciliazione vita-lavoro di genitori con figli studenti.

Qualora uno studente venga posto in **quarantena scolastica**, il genitore potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni; nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere svolta in smart working, uno dei due genitori, in alternativa, potrà chiedere un congedo straordinario retribuito al 50%.

Di seguito si indicano le principali regole applicative:

- tale congedo è fruibile per periodi di quarantena dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020;
- per le giornate di congedo è riconosciuta al dipendente un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile con contribuzione;
- il congedo COVID-19 è fruibile durante il periodo di quarantena scolastica del **figlio "convivente"** (in tal caso fa fede il luogo di residenza del minore che deve coincidere con quello del genitore che richiede il congedo) e **"minore di 14 anni"** (il minore non deve avere compiuto 14 anni), a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico e per il quale il

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SSD Politiche del personale
Responsabile *ad interim* della struttura: *dott.ssa Serena Sincovich*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *dott.ssa Michela Petrazzi*
Responsabile dell'Istruttoria: *Monica Divo*
● tel: 040.3785.202 ● fax 040.762623
● e-mail: presenze.assenze@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet n. IT-38050

Dipartimento della Azienda sanitaria territorialmente competente abbia adottato il relativo provvedimento di quarantena del minore;

- può fruirne uno solo dei genitori oppure entrambi ma in giorni non coincidenti.

COMPATIBILITA' DEL CONGEDO COVID-19 E FATTISPECIE DI ASSENZA DAL LAVORO DELL'ALTRO GENITORE CONVIVENTE CON IL FIGLIO POSTO IN QUARANTENA SCOLASTICA *in analogia con la circolare INPS n. 116 dd. 02/10/2020*

- In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- se un genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per il figlio diverso da quello per il quale si è in congedo di maternità/paternità;
- se uno dei due genitori è in ferie, l'altro genitore può fruire, nel medesimo periodo, del congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio;
- è compatibile con il congedo Covid-19 anche la fattispecie in cui uno dei due genitori sia in aspettativa non retribuita;
- se un genitore sta fruendo - per il figlio convivente minore di anni 14 - dei permessi ex L. 104/1992, oppure del prolungamento del congedo parentale ex art. 33 D.lgs 151/2001 o del congedo straordinario ex art. 42, c.5 del D.lgs 151/2001, l'altro genitore può, nei medesimi giorni, fruire per il medesimo figlio del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

INCOMPATIBILITA' DEL CONGEDO COVID-19 E FATTISPECIE DI ASSENZA DAL LAVORO DELL'ALTRO GENITORE CONVIVENTE CON IL FIGLIO POSTO IN QUARANTENA SCOLASTICA *in analogia con la circolare INPS n. 116 dd. 02/10/2020*

- Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni, potendone beneficiare o uno solo dei due genitori o in modalità alternativa tra gli stessi, nel periodo di quarantena disposto dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- per lo stesso figlio è incompatibile la fattispecie in cui, nei medesimi giorni, un genitore fruisce del congedo parentale e l'altro del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione - da parte dell'altro genitore convivente con il minore -, di riposi di cui all'art. 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
- in caso di disoccupazione (messaggio INPS 1621/2020) o inattività lavorativa di uno dei genitori conviventi, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- se uno dei genitori fruisce di strumenti a sostegno del reddito cioè è in cassa integrazione a zero ore con percezione di CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno Ordinario, CISOA, oppure percettore di NASpi o DIS-COLL, l'altro genitore non può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
laddove invece, pur percettore di ammortizzatori sociali, continui a prestare la propria attività ad orario ridotto, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- in caso di lavoro agile (smart-working) di uno dei genitori: durante il periodo di lavoro agile nessuno dei due genitori può fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio;
- in caso di part-time o lavoro a chiamata (intermittente) di uno dei genitori, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 durante i giorni di pausa contrattuale dell'altro genitore.

La richiesta del congedo COVID-19 – per la quale sarà necessario utilizzare la modulistica allegata alla presente circolare - completa in ogni sua parte, deve essere convalidata dal proprio superiore gerarchico e presentata alla SSD Politiche del personale; alla stessa deve essere allegato:

- il provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- l'autocertificazione completa in ogni sua parte sottoscritta dall'altro genitore che attesti la situazione/condizione lavorativa (o altre fattispecie) al momento della richiesta.

La SSD Politiche del Personale (int. 250/269) rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Serena Sincovich

- firmato digitalmente -